



**PROGRAMMA REGIONALE LOMBARDIA
FESR 2021-2027**

ASSE I - UN'EUROPA PIÙ COMPETITIVA E INTELLIGENTE

OBIETTIVO SPECIFICO RSO1.3 “Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi”

Azione 1.3.3 - “Sostegno agli investimenti delle PMI ”

Misura "Microcredito"

Dati generali	
Asse	I
Azione	Azione 1.3.3 - “Sostegno agli investimenti delle PMI ”
Avviso Pubblico	Misura "Microcredito"
Data Accordo di finanziamento	
CUP	
Organismo di attuazione	
Sede legale dell'organismo di attuazione	
Modalità di designazione	
Data di costituzione del fondo	
Tipologia dei beneficiari	
Tipologia di operazioni ammesse	
Dotazione finanziaria del fondo	
Giacenze sul conto dedicato	
N. delle operazioni ammesse (progetti finanziati)	
Importo trasferimenti allo strumento finanziario	
Importo costi e commissioni di gestione maturati	
Importo liquidazioni verso destinatari finali	
Luogo della verifica	
Data della verifica	
Verificatori incaricati	
Soggetti presenti per l'Organismo di attuazione	

**PROGRAMMA REGIONALE LOMBARDIA
FESR 2021-2027**

ASSE I - UN'EUROPA PIÙ COMPETITIVA E INTELLIGENTE

OBIETTIVO SPECIFICO RSO1.3 “Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi”

Azione 1.3.3 - “Sostegno agli investimenti delle PMI ”

Misura "Microcredito"

Checklist del controllo in loco Soggetto attuatore

Argomento 1 - Verifica ex ante		
1.1	La valutazione ex ante è stata completata prima dell'Accordo di finanziamento ai sensi dell'art. 58 comma 3 Reg. UE 2021/1060.	
1.2	La valutazione ex ante contiene tutti gli elementi obbligatori previsti dall'art. 58 comma 3 Reg. UE 2021/1060, di seguito indicati:	
1.2.1	- l'importo proposto del contributo del programma a uno strumento finanziario e l'effetto leva stimato, accompagnati da una breve giustificazione;	
1.2.2	- i prodotti finanziari che si propone di offrire, compresa l'eventuale necessità di trattamento differenziato degli investitori;	
1.2.3	- il gruppo proposto di destinatari finali;	
1.2.4	- il contributo previsto dello strumento finanziario al conseguimento di obiettivi specifici.	
Argomento 2 - Accordo di finanziamento		
2.1	L'Accordo di finanziamento tra l'Organismo di attuazione e Autorità di Gestione è presente ed ha validità per tutto il periodo di operatività del Fondo.	
2.2	L'Accordo di finanziamento include tutti i contenuti richiesti, ed in particolare i seguenti elementi previsti dall'Allegato X del Reg. UE 2021/1060:	
2.2.1	- la strategia o la politica d'investimento compresi le modalità di attuazione, i prodotti finanziari da offrire, i destinatari finali che si intende raggiungere e, se del caso, la combinazione prevista con il sostegno sotto forma di sovvenzioni;	
2.2.2	- un piano aziendale o documenti equivalenti per lo strumento finanziario da attuare, compreso l'effetto leva stimato di cui all'articolo 58, paragrafo 3, lettera a);	
2.2.3	- i risultati prefissati che lo strumento finanziario interessato dovrebbe raggiungere per contribuire agli obiettivi specifici e ai risultati della priorità pertinente;	
2.2.4	- le disposizioni in materia di sorveglianza per quanto concerne l'attuazione degli investimenti e i flussi di investimento, compresa la rendicontazione da parte dello strumento finanziario al fondo di partecipazione e all'autorità di gestione allo scopo di garantire la conformità all'articolo 42;	
2.2.5	- le prescrizioni in materia di audit, quali le prescrizioni minime per la documentazione da conservare a livello dello strumento finanziario (e, se del caso, a livello del fondo di partecipazione) in conformità dell'articolo 82, e le prescrizioni di tenuta di una contabilità separata per le diverse forme di sostegno conformemente all'articolo 58, paragrafo 6, ove applicabile, comprese le disposizioni e le prescrizioni riguardanti l'accesso ai documenti da parte delle autorità di audit degli Stati membri, dei revisori della Commissione e della Corte dei conti europea, per garantire una pista di controllo chiara;	
2.2.6	- le prescrizioni e le procedure per la gestione del contributo fornito dal programma conformemente all'articolo 92 e per la previsione dei flussi di investimento, comprese le prescrizioni in materia di contabilità fiduciaria o separata a norma dell'articolo 59;	

2.2.7	- le prescrizioni e le procedure per la gestione degli interessi e delle altre plusvalenze generate di cui all'articolo 60, comprese le operazioni di tesoreria o gli investimenti accettabili, e le responsabilità e gli obblighi delle parti interessate;	
2.2.8	- le disposizioni relative al calcolo e al pagamento dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione dello strumento finanziario conformemente all'articolo 68, paragrafo 1, lettera d);	
2.2.9	- le disposizioni relative al reimpiego delle risorse imputabili al sostegno dei Fondi conformemente all'articolo 62 e le modalità di disimpegno del contributo dei Fondi dallo strumento finanziario;	
2.2.10	- le condizioni di un eventuale ritiro parziale o totale dei contributi dei programmi erogati agli strumenti finanziari, compreso il fondo di partecipazione, se del caso;	
2.2.11	- le disposizioni volte a garantire che gli organismi che attuano gli strumenti finanziari gestiscano detti strumenti in modo indipendente e conformemente alle norme professionali pertinenti, e agiscano nell'interesse esclusivo delle parti che forniscono i contributi allo strumento finanziario;	
2.2.12	- le disposizioni relative alla liquidazione dello strumento finanziario;	
2.2.13	- altri termini e condizioni per i contributi del programma allo strumento finanziario;	
2.2.14	- i termini e le condizioni per garantire che, mediante accordi contrattuali, i destinatari finali adempiano alle disposizioni relative all'esposizione di targhe o cartelloni permanenti in conformità dell'articolo 50, paragrafo 1, lettera c), e ad altre disposizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 50 e dell'allegato IX per il riconoscimento del sostegno fornito dai Fondi	
Argomento 3 - Organismo di attuazione		
3.1	L'Organismo di attuazione soddisfa le condizioni di cui all'art. 59, par. 3 lett. c) del Reg. Ue 2021/1060, di seguito elencati:	
3.1.1	- non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, a eccezione di forme di partecipazione di capitali privati prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non comportano controllo o potere di veto né consentono l'esercizio di un'influenza determinante sulla banca o sull'istituto in questione, e a eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non conferiscono alcuna influenza sulle decisioni riguardanti la gestione corrente dello strumento finanziario sostenuto dai fondi;	
3.1.2	- opera con un mandato pubblico, conferito dall'autorità competente di uno Stato membro a livello nazionale o regionale, che comprende, come parte o totalità dei loro compiti, lo svolgimento di attività di sviluppo economico che contribuiscono agli obiettivi dei fondi;	
3.1.3	- svolge, come parte o totalità dei loro compiti, attività di sviluppo economico che contribuiscono agli obiettivi dei fondi in regioni, settori o ambiti strategici per i quali l'accesso ai finanziamenti da fonti di mercato non è generalmente disponibile o sufficiente;	
3.1.4	- opera senza l'obiettivo primario di massimizzare i profitti, ma garantiscono la sostenibilità finanziaria a lungo termine delle loro attività;	
3.1.5	- garantisce che l'aggiudicazione diretta di un contratto di cui alla lettera b) non accordi alcun vantaggio diretto o indiretto ad attività commerciali attraverso misure adeguate conformemente al diritto applicabile;	
3.1.6	- è soggetto alla vigilanza di un'autorità indipendente conformemente al diritto applicabile;	
3.2	L'Organismo di attuazione rispetta:	
3.2.1	- la normativa sugli appalti pubblici;	

3.2.2	- la normativa sugli Aiuti di Stato, (se pertinente in riferimento al tipo di operazioni previste dallo strumento finanziario. Confrontare con gli obblighi previsti dal bando su: cumulo regime di aiuto, intensità massime di aiuto previste, calcolo ESL);	
3.2.3	- la normativa antiriciclaggio (riferimenti normativi: D. lgs. n. 231/2007 e s.m.i.).	
Argomento 4 - Gestione operativa della linea		
4.1	L'Organismo di attuazione ha svolto le attività relative all'istruttoria formale e tecnica previste dall'Accordo di finanziamento, dal bando e dalle (eventuali) linee guida di rendicontazione.	
4.2	L'Organismo di attuazione ha stipulato il contratto di finanziamento con i beneficiari, in base a quanto stabilito dall'accordo di finanziamento, dal bando e dalle (eventuali) linee guida di rendicontazione.	
4.3	L'Organismo di attuazione ha svolto le attività di verifica delle rendicontazioni previste dall'Accordo di finanziamento, dal bando e dalle (eventuali) linee guida di rendicontazione.	
4.4	L'Organismo di attuazione ha proceduto a trasferire al beneficiario la sovvenzione/agevolazione finanziaria, in base a quanto stabilito dall'Accordo di finanziamento, dal bando e dalle (eventuali) linee guida di rendicontazione.	
4.5	L'Organismo di attuazione ha posto in essere i controlli di cui è responsabile secondo quanto previsto dall'accordo di finanziamento nelle seguenti fasi:	
4.5.1	- istruttoria di ammissibilità;	
4.5.2	- contrattualizzazione del co-finanziamento;	
4.5.3	- rendicontazione finale;	
4.5.4	- erogazione del finanziamento.	
Argomento 5 - Gestione amministrativa e contabile del fondo		
Fondo singolo		
5.1	Il Fondo è stato costituito con capitale e gestione separata.	
5.1.1	Tale condizione è sussistente per tutto il periodo di operatività del Fondo (verificare n. conto, data apertura, quali e quanti conti correnti sono dedicati a tale fondo e in quali banche).	
5.2	Il trasferimento delle risorse al Fondo è stato correttamente contabilizzato (fare riferimento alle fonti nazionale, comunitaria e regionale).	
5.3	Sono presenti le registrazioni contabili relative alla liquidazione delle sovvenzioni/agevolazioni ai beneficiari.	
5.4	Sono presenti le registrazioni contabili ed è corretta la gestione dei rientri delle agevolazioni finanziarie ai beneficiari, in base a quanto stabilito dal bando e dal contratto di finanziamento.	
5.5	L'Organismo di attuazione, in caso di irregolarità dei soggetti beneficiari, ha posto in essere tutti gli strumenti previsti dalla normativa e dal contratto per il recupero delle somme nei termini di legge.	
Argomento 6 - Monitoraggio e controllo del fondo e della linea		
6.1	L'Organismo di attuazione ha predisposto un sistema di monitoraggio e controllo in conformità al Si.Ge.Co nei tempi e nei modi previsti dall'accordo di finanziamento.	
6.2	L'Organismo di attuazione ha trasmesso all'Autorità di Gestione la relazione periodica con gli elementi previsti dall'accordo di finanziamento (es. report di eventuali controlli in loco, gestione di eventuali casi di decadenza, situazione aggiornata circa inpieghi, impegni e giacenze).	
6.3	L'Organismo di attuazione ha utilizzato il sistema istituito dall'Autorità di Gestione di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit ai sensi dell'art. 72 par. 1 lett e).	

6.4	L'Organismo di attuazione ha svolto i controlli a suo carico come eventualmente previsti nell'accordo di finanziamento.	
Argomento 7 - Costi amministrativi		
7.1	I costi e le commissioni di gestione relativi all'Organismo di attuazione di strumenti finanziari dichiarati come spese ammissibili non superano i limiti indicati dall'art. 68, par. 4, Reg. UE 2021/1060:	
7.1.1	- nel caso di Organismo che attua un fondo di partecipazione selezionato tramite aggiudicazione diretta di un contratto a norma dell'articolo 59, paragrafo 3, l'importo dei costi e delle commissioni di gestione versati a tale Organismo che possono essere dichiarati spese ammissibili è soggetto a una soglia fino al 5 % dell'importo totale dei contributi del programma erogati ai destinatari finali in prestiti o accantonati per contratti di garanzia e fino al 7 % dell'importo totale dei contributi del programma erogati ai destinatari finali in investimenti azionari o quasi azionari;	
7.1.2	- nel caso di Organismo che attua un fondo specifico selezionato tramite aggiudicazione diretta di un contratto a norma dell'art. 59, par. 3, l'importo dei costi e delle commissioni di gestione versati a tale organismo che possono essere dichiarati spese ammissibili è soggetto a una soglia fino al 7 % dell'importo totale dei contributi del programma erogati ai destinatari finali in prestiti o accantonati per contratti di garanzia e fino al 15 % dell'importo totale dei contributi del programma erogati ai destinatari finali in investimenti azionari o quasi azionari;	
7.1.3	- nel caso di Organismo che attua un fondo di partecipazione o fondi specifici, o entrambi, selezionato tramite procedura competitiva in conformità del diritto applicabile, l'importo dei costi e delle commissioni di gestione è stabilito nell'accordo di finanziamento e rispecchia il risultato della procedura competitiva;	
7.6	Nel caso di eventuali ulteriori costi previsti dall'accordo di finanziamento, sono rispettati termini e condizioni dell'accordo stesso.	
7.6.1	Descrivere le ulteriori attività previste dall'accordo di finanziamento con i relativi compensi.	
Argomento 8 - Riutilizzo delle risorse e chiusura del fondo		
8.1	Il Fondo risulta chiuso al momento della verifica. Se sì, verificare i punti successivi; se no descrivere lo stato di attuazione del Fondo al momento della verifica	
8.1.1	Se sì:	
8.1.1.1	- alla chiusura del fondo la spesa ammissibile rispetta quanto previsto dall'art. 68 del Reg. UE 2021/1060	
8.1.1.2	- alla chiusura del fondo sono rispettate le disposizioni dell'accordo di finanziamento e/o successivi atti per la liquidazione	
8.1.1.3	- la relazione finale del Soggetto gestore:	
8.1.1.3.1	- è presente;	
8.1.1.3.2	- è coerente con le attività rendicontate;	
8.1.1.3.3	- consente di rilevare lo stato del Fondo e di ciascun finanziamento concesso (importi concessi, erogati, rientri, revoche, stato di realizzazione degli interventi etc.);	
8.1.1.4	- la spesa ammissibile a chiusura del Fondo (finanziamenti erogati, spese di gestione) è stata calcolata correttamente ed è comprovata da adeguata documentazione giustificativa.	
8.1.2	Se il Fondo non è chiuso al momento della verifica, descriverne lo stato di attuazione:	

**PROGRAMMA REGIONALE LOMBARDIA
FESR 2021-2027**

ASSE I - UN'EUROPA PIÙ COMPETITIVA E INTELLIGENTE

OBIETTIVO SPECIFICO RSO1.3 “Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi”

Azione 1.3.3 - “Sostegno agli investimenti delle PMI ”

Misura "Microcredito"

Verbale del controllo in loco

La verifica in loco relativa alla gestione della Misura Microcredito è stata realizzata in data ... dai Verificatori ... alla presenza di ... in qualità di ... per l'Organismo di attuazione, presso la seguente sede

Sono stati verificati i seguenti argomenti di verifica come riportato nella checklist allegata:

Argomento 1 - Verifica ex ante	Osservazioni
Argomento 2 - Accordo di finanziamento	Osservazioni
Argomento 3 - Organismo di attuazione	Osservazioni
Argomento 4 - Gestione operativa della linea	Osservazioni
Argomento 5 - Gestione amministrativa e contabile del fondo	
Argomento 6 - Monitoraggio e controllo del fondo e della linea	
Argomento 7 - Costi amministrativi	
Argomento 8 - Riutilizzo delle risorse e chiusura del fondo	Osservazioni

Di seguito si riporta la descrizione delle verifiche realizzate con l'indicazione dei relativi esiti.

Documentazione controllata: vedere tabella "Documenti visionati"

Eventuale documentazione mancante:

Esito del controllo:

Luogo e data

Firma Verificatore 0

Firma Verificatore 0

Firma Organismo di attuazione 0

PROGRAMMA REGIONALE LOMBARDIA
FESR 2021-2027

ASSE I - UN'EUROPA PIÙ COMPETITIVA E INTELLIGENTE

OBIETTIVO SPECIFICO RSO1.3 “Rafforzare le crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi”

Azione 1.3.3 - “Sostegno agli investimenti delle PMI ”

Misura "Microcredito"

[illegible]